



## **COMUNE DI NONE**

# **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI SOCIETARIE ANNO 2016 RELAZIONE TECNICA**

**(Art. 24 D.Lgs. 19.8.2016 n. 175 - D. Lgs. 16.6.2017 n. 100 “T.U.S.P.”)**

None, settembre 2017

IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dott.ssa Giuseppa DI RAIMONDO

IL SINDACO  
Enzo GARRONE

Allegato alla deliberazione C.C. n. 46 del 28.9.2017

## INDICE

1. **PREMESSA: RICHIAMI NORMATIVI..... pag. 3**
2. **REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI..... pag. 3**
3. **TERMINE ADEGUAMENTO STATUTI..... pag. 4**
4. **PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. FINALITA'-REQUISITI-PRESUPPOSTI.... pag. 4**
5. **RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA PARTECIPAZIONI PUBBLICHE..... pag. 5**
6. **ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE ..... pag. 6**
7. **ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE..... pag. 12**
8. **CONSIDERAZIONI FINALI..... pag. 14**

## **1. PREMESSA: RICHIAMI NORMATIVI**

Il D. LGS. 19 agosto 2016 n. 175 “Testo Unico in materia di società a partecipazione pubblica”, recentemente modificato dal D. LGS. 16.6.2017 n. 100, ha dettato, in attuazione della Legge 7.8.2015 n. 124 in materia di riorganizzazione delle Amministrazioni Pubbliche, alcune disposizioni generali e puntuali, disciplinanti “*la costituzione di società da parte delle amministrazioni pubbliche, l'acquisto, il mantenimento e la gestione di partecipazioni da parte di tali amministrazioni, in società a totale o parziale partecipazione pubblica, diretta o indiretta.*”.

Il Decreto Legislativo 16.6.2017 n. 100, decreto correttivo del D. LGS. 175/2016, è recentemente intervenuto sia per dare completa attuazione alla legge delega n. 124/2015, che prevedeva la possibilità per il Governo di perfezionare il D. LGS. n. 175/2016 attraverso decreti correttivi, da adottare entro dodici mesi dalla data di entrata in vigore dello stesso, sia in relazione al disposto della sentenza della Corte Costituzionale n. 251/2016, che aveva dichiarato l'illegittimità costituzionale della legge delega (124/2015), per modificare la parte in cui era disciplinata la modalità procedurale di adozione dei decreti attuativi della riforma.

A seguito dell'entrata in vigore del richiamato D. LGS. n. 100/2017, sono state apportate, inoltre, alcune modifiche ed integrazioni al D. LGS. 175/2016, al fine di meglio definire l'ambito di applicazione del Testo Unico: in particolare, con una disposizione che innova la disciplina previgente, è stato precisato che il medesimo regime giuridico, parzialmente derogatorio, previsto per le società quotate, si applichi anche alle società loro partecipate, salvo il caso che le stesse siano controllate o partecipate da pubbliche amministrazioni e sempreché il controllo o la partecipazione siano diretti e non siano quindi intermediati da società, a loro volta quotate.

E' stata, fra l'altro, eliminata la necessità di adozione del D.P.C.M. di individuazione dei criteri di deroga in base ai quali, per specifiche ragioni di adeguatezza organizzativa, le società a controllo pubblico potessero essere amministrate da un consiglio di amministrazione ovvero attraverso uno tra i sistemi dualistico (presenza di due organi collegiali: il consiglio di sorveglianza eletto dall'assemblea, e il consiglio di gestione, eletto dal consiglio di sorveglianza) o monistico (presenza del solo consiglio di amministrazione, eletto dall'assemblea dei soci con la soppressione del collegio sindacale).

Quanto poi alla gestione dei processi di mobilità, da attivare, nel caso di reinternalizzazione di funzioni o servizi affidati per esternalizzazione ad una società partecipata, prima dell'effettuazione di nuove assunzioni e previa certificazione dell'organo di revisione economico-finanziaria, circa il rispetto degli adempimenti previsti dalla normativa vigente, il D. LGS. 100/2017 ha stabilito che le amministrazioni pubbliche procedono al riassorbimento delle unità di personale già dipendenti a tempo indeterminato dall'amministrazione e transitate alle dipendenze della società interessata, prevedendo che la spesa per il riassorbimento di tale personale non assuma rilievo nell'ambito delle facoltà assunzionali disponibili.

## **2. REVISIONE STRAORDINARIA DELLE PARTECIPAZIONI**

Il D. Lgs. 175/2016 e s. m. e i. fissa al 30 settembre 2017 il termine entro il quale ciascuna amministrazione è tenuta ad effettuare la ricognizione delle partecipazioni possedute, ai fini della c.d. revisione straordinaria delle partecipazioni, prevista all'art. 24 del Testo Unico (art. 15 del D. Lgs. 100/2017); al 30 settembre 2017 è anche stabilito il termine entro il quale ciascuna società a controllo pubblico è tenuta ad effettuare la ricognizione del personale in servizio (art. 16 del decreto correttivo recante modifiche all'art. 25 del d.lgs. n. 175/2016), anche al fine di individuare eventuali eccedenze e dare attuazione a quanto previsto dall'art. 25 del Testo Unico.

### 3. TERMINE ADEGUAMENTO STATUTI

Quanto al termine per l'adeguamento degli statuti delle società, l'art. 17 del decreto correttivo, a modifica dell'art. 26 del d.lgs. n. 175/2016, ha previsto al 31 luglio 2017 la proroga del termine entro il quale le società a controllo pubblico hanno l'onere di adeguare i propri statuti alle disposizioni introdotte con il Testo Unico di cui al d.lgs. n. 175/2016. Per le società a partecipazione pubblico-privata (art. 17, comma 1), il termine per l'adeguamento dello Statuto è fissato al 31 dicembre 2017.

### 4. PARTECIPAZIONI PUBBLICHE. FINALITA' – REQUISITI – PRESUPPOSTI

Con l'art. 5 del D.LGS. 100/2017, sono state apportate modifiche all'art. 4 del D.LGS. n. 175/2016; in particolare sono state ampliate le finalità perseguibili attraverso le partecipazioni pubbliche, prevedendo:

- l'ammissibilità di partecipazioni pubbliche in società aventi per oggetto sociale la produzione di energia da fonti rinnovabili (art. 4, comma 7, d.lgs. n. 175/2016);
- la facoltà per le amministrazioni pubbliche di acquisire o mantenere partecipazioni in società che producono servizi di interesse economico generale fuori dall'ambito territoriale della collettività di riferimento, purché queste ultime abbiano in corso o ottengano l'affidamento del servizio tramite procedure a evidenza pubblica (art. 4, comma 9-bis, d.lgs. n. 175/2016).

Di rilievo è la nuova disciplina prevista agli articoli 4 e 20 del TUSP, approvato con D. LGS. 175/2016, e modificato ed integrato con D. LGS. 100/2017, in merito ai requisiti e ai presupposti che devono ricorrere per il mantenimento delle partecipazioni societarie da parte delle Pubbliche Amministrazioni.

In particolare le partecipazioni possono essere mantenute in società che:

- producono servizi di interesse generale, ivi inclusa la realizzazione e la gestione di reti ed impianti funzionali ai servizi medesimi (art. 4, comma 2, lettera a);
- svolgono autoproduzione di beni o servizi strumentali agli enti pubblici partecipanti o allo svolgimento delle loro funzioni, nel rispetto delle condizioni stabilite dalle direttive europee in materia di contratti pubblici e della disciplina nazionale di recepimento (art. 4, comma 2, lettera d).

E' opportuno precisare che la disposizione prevede che le società nelle quali è possibile mantenere la partecipazione devono:

- essere produttive di **servizi di interesse generale**: tale concetto ha ormai gradualmente sostituito quello classico di servizi pubblici locali che si era affermato nel nostro ordinamento nazionale sin dagli anni novanta. Sostanzialmente le definizioni, come confermato dalla giurisprudenza e sottolineato dalla Corte Costituzionale (Sentenza n. 325 del 17.11.2010), risultano equivalenti in quanto la nozione comunitaria di SIEG, ove limitata all'ambito locale, e quella interna di SPL di rilevanza economica, hanno "contenuto omologo". Infatti, entrambe le suddette nozioni, interna e comunitaria, fanno riferimento ad un servizio che:

- è reso mediante un'attività economica (in forma di impresa pubblica o privata), intesa in senso ampio, come "qualsiasi attività che consista nell'offrire beni o servizi su un determinato mercato";
- fornisce prestazioni considerate necessarie (dirette, cioè, a realizzare anche "fini sociali") nei confronti di un'indifferenziata generalità di cittadini, a prescindere dalle loro particolari condizioni.

Rientrano nell'ambito della categoria dei servizi di interesse generale, tra gli altri, i servizi pubblici di distribuzione del gas naturale, gestione dei rifiuti urbani, trasporto pubblico locale, gestione della sosta tariffata.

- svolgere **autoproduzione di beni o servizi strumentali**, società strumentali – art. 13 DL n. 223 del 4.07.2006, intendendosi, in assenza di una precisa definizione del TUSP, le società che producono beni o servizi strumentali, rivolti non all’utenza ma agli stessi enti partecipanti, in via diretta o indiretta, per il soddisfacimento di esigenze proprie degli enti medesimi e, quindi, per svolgere funzioni di supporto degli stessi. In altri termini, la strumentalità sussiste quando l’attività che le società sono chiamate a porre in essere sia rivolta agli stessi enti partecipanti o affidanti per svolgere le funzioni di supporto di tali amministrazioni pubbliche.

La disposizione di cui all’art. 4, comma 2, lettera d, del TUSP, va letta congiuntamente al successivo comma 4, che prevede che: “Le società in house hanno come oggetto sociale esclusivo una o più delle attività di cui alle lettere a), b), d) ed e) del comma 2. Salvo quanto previsto dall’art. 16, tali società operano in via prevalente con gli enti costituenti o partecipanti o affidanti”; ciò al fine di evitare forme distorsive della concorrenza.

In proposito, appare utile chiarire che in termini generali l’obbligo dell’“oggetto sociale esclusivo” non va inteso nel senso che sono vietate le società “multiutilities”, cioè quelle che prevedono nel proprio oggetto una pluralità di servizi strumentali, ma quelle che nel proprio oggetto sociale prevedono sia servizi strumentali che servizi di interesse generale.

Il legislatore definisce legittima anche la partecipazione ad altri tipi di società, aventi per oggetto sociale esclusivo:

- la progettazione e realizzazione di un’opera pubblica (art. 4, comma 2, lettera b);
- la realizzazione e gestione di un’opera pubblica ovvero l’organizzazione e gestione di un servizio d’interesse generale, attraverso un contratto di partenariato (art. 4, comma 2, lettera c);
- servizi di committenza apprestati a supporto di enti senza scopo di lucro e di amministrazioni aggiudicatrici (art. 4, comma 2, lettera e);
- la valorizzazione del patrimonio di amministrazioni pubbliche sulla base di un accordo di programma (art. 4, comma 3).

Le PP.AA., al contrario, non possono direttamente o indirettamente mantenere partecipazioni, anche di minoranza, in:

- società aventi per oggetto attività di produzione di beni e servizi non strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1);

- che risultino prive di dipendenti o abbiano un numero di amministratori superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b);

- che svolgono attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c);

- che, nel triennio precedente, abbiano conseguito un fatturato medio non superiore a un milione di euro (art. 20, comma 2, lettera d). A tale ultimo riguardo, la norma deve essere letta congiuntamente al comma 12-quinquies dell’articolo 26: conseguentemente il limite del fatturato medio, di almeno un milione, si applicherà nel 2020 sul triennio 2017-2019; per i provvedimenti di ricognizione del 2017 (triennio 2014-2016), 2018 (triennio 2015-2017) e 2019 (triennio 2016-2018), il fatturato medio richiesto è di 500.000 euro.

- società diverse da quelle costituite per la gestione di un servizio d’interesse generale che abbiano prodotto un risultato negativo per quattro dei cinque esercizi precedenti (art. 20, comma 2, lettera e).

## 5. RAZIONALIZZAZIONE PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE

Il Comune di None, nel rispetto dell’art. 1 comma 611 della legge 31.12.2014 n. 190, “Legge di stabilità 2015”, attuativo del “Rapporto Cottarelli” (7 agosto 2014), che recita : **“gli enti locali, ....., a decorrere dal 1° gennaio 2015, avviano un processo di razionalizzazione**

*delle società e delle partecipazioni societarie direttamente o indirettamente possedute, in modo da conseguire la riduzione delle stesse entro il 31 dicembre 2015”.*, con Deliberazione del Consiglio Comunale n. 9 del 30 marzo 2015, aveva provveduto all’approvazione di un Piano di razionalizzazione delle Società Partecipate direttamente o indirettamente, verificandone i risultati ed approvando il relativo aggiornamento con deliberazione consiliare n. 4 del 1° Aprile 2016.

Il piano di razionalizzazione e i suoi aggiornamenti è stato pubblicato nel sito internet dell’Amministrazione, nel rispetto del D.lgs. 33/2013, al fine di rendere gli atti disponibili al controllo sociale che può essere operato dalla cittadinanza, e trasmesso alla competente Sezione regionale di controllo della Corte dei conti.

Il TUSP, all’art. 20 “Razionalizzazione periodica delle partecipazioni pubbliche”, ripropone l’adempimento ordinario con cadenza periodica, stabilendo che annualmente, entro il 31 dicembre, *“le amministrazioni pubbliche effettuino un’analisi dell’assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui al comma 2, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione”*. La disposizione prevede poi i contenuti che i piani di razionalizzazione e relative relazioni devono riportare e gli adempimenti connessi.

L’art. 24 del TUSP, aggiunge all’adempimento ordinario, a carico delle Amministrazioni Pubbliche, una ricognizione delle partecipazioni detenute al 23 settembre 2016, data di entrata in vigore del Decreto, alla quale consegue una revisione straordinaria delle stesse alla luce delle nuove disposizioni normative al fine di individuare quelle non riconducibili ad alcuna delle categorie ammesse o che non soddisfano i requisiti di legge, per le quali è prevista l’alienazione entro un anno dalla ricognizione.

Tale “ricognizione straordinaria di tutte le partecipazioni” che costituisce atto ricognitivo obbligatorio, deve essere deliberata, secondo le previsioni del D.Lgs. 100/2017 (modifica del D.Lgs. 175/2016), entro il 30 settembre 2017. A tal fine, con la presente relazione, alla luce della puntuale analisi dei presupposti ritenuti indispensabili dalle norme del TUSP - art. 4 commi 1 e 2 e art. 20 comma 2 lett. b) c) d) e), viene verificata e valutata, rispetto alle singole partecipazioni, la possibilità del loro mantenimento.

Ai sensi del comma 2 dell’art. 24 del TUSP, inoltre, la revisione straordinaria costituisce anche un aggiornamento (per l’anno 2017) del piano operativo di razionalizzazione delle partecipazioni di cui all’art.1, comma 612, della legge 23 dicembre 2014 n. 190, adottato dall’Ente con deliberazione n. 9 del 30.03.2015 e successiva verifica attuativa dei risultati approvata con deliberazione n. 4 del 1.04.2016.

La scelta di adottare o mantenere lo strumento societario necessita quindi innanzitutto di una puntuale ed argomentata motivazione circa la rilevanza e l’interesse pubblico dei beni e servizi prodotti nonché in merito alla struttura della stessa società. La valutazione dell’ente, inoltre, non può prescindere da un’attenta analisi dei risultati economici e della gestione finanziaria delle società partecipate: ciò a maggior ragione nel caso di società in perdita strutturale, rispetto alla quale si ritenga comunque ed eventualmente di mantenere le partecipazioni.

Per tali ragioni, l’Amministrazione deve definire ed attuare un efficace sistema di controllo e di vigilanza delle società partecipate, che consenta di acquisire dati ed informazioni utili alla motivazione della scelta di mantenere o dismettere la partecipazione ed alla realizzazione degli obiettivi preventivamente individuati, ai reciproci rapporti finanziari, alla situazione contabile, gestionale e organizzativa della società nonché ai possibili squilibri economico-finanziari rilevanti per il bilancio dell’ente.

## **6. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI DIRETTE**

Dall’analisi delle singole partecipazioni dell’Ente, alla luce delle prescrizioni e dei criteri previsti dal TUSP, come in precedenza illustrato, risulta quanto segue:

Il Comune di NONE detiene partecipazioni nelle seguenti Società:

- **SMAT SOCIETA' METROPOLITANA ACQUE TORINO S.P.A. C.F. P. IVA 07937540016** – La Società è stata costituita per la Gestione del servizio idrico integrato, con decorrenza dal 17/02/2000 e termine al 31/12/2050. Capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) Euro 345.533.761,65.

Trattasi del Gestore unico “in house” del servizio idrico integrato nell’ATO 3 TORINESE. SMAT gestisce un servizio rientrante fra i *servizi pubblici di interesse generale*. Il Comune, la cui partecipazione è pari a 0,00015%, ha provveduto all’affidamento della gestione territoriale del servizio, nel rispetto delle norme di cui alla Legge 36/94 ed alla Legge 13/97 ed in forza di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto e la Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria.

Dai dati estratti dai bilanci della SMAT spa reperibili sul Sito della medesima, per il quinquennio 2011 – 2015 (2016 non ancora completamente disponibile) risulta quanto segue.

<b>UTILE O PERDITA D’ESERCIZIO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
+Euro 26.213.143	+ Euro 23.268.607	+ Euro 42.825.467	+ Euro 42.752.766	+ Euro 54.957.083
<b>INDEBITAMENTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 378.874.812	Euro 426.322.818	Euro 469.136.402	Euro 428.905.643	Euro 450.696.319
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 389.779.302	Euro 397.344.960	Euro 428.565.562	Euro 468.043.592	Euro 510.305.765
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 288.507.728	Euro 292.902.593	Euro 355.252.547	Euro 309.665.170	Euro 339.387.515
<b>PERSONALE</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
859	848	905	945	985
<b>AMMINISTRATORI</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
5	5	5	5	5

- **ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A. C.F. P. IVA 05059960012**. La Società è stata costituita, con decorrenza dal 1/1/2003 e termine al 31/12/2040, per la gestione di servizi pubblici locali e, in particolare, per lo svolgimento di attività relative:

- al comparto idrico, con la gestione del ciclo integrato delle acque;
- al settore energetico, con la distribuzione del gas metano e la produzione del calore;
- all’intero ciclo di raccolta, smaltimento e trattamento dei rifiuti;
- al trattamento acque, fanghi/digestato, recupero energetico termico ed elettrico, nell’ambito del trattamento della frazione organica.

Il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) è pari ad Euro 33.915.698,68.

Il Comune di None detiene in A.P.I, spa in forza di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto e la Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria, quote pari a all' **1,11795%**.

Dai dati estratti dai bilanci della Società A.P.I spa reperibili sul Sito della medesima, per il quinquennio 2011 – 2015 risulta quanto segue.

<b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
+Euro 379.182	+ Euro 405.790	+ Euro 37.795	+ Euro 41.607,00	+ Euro 1.302.115
<b>INDEBITAMENTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 67.957.970	Euro 69.527.232	Euro 58.516.906	Euro 58.194.206	Euro 45.686.721
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 46.600.897	Euro 57.417.888,00	Euro 57.149.766,00	Euro 57.191.374,00	Euro 58.712.006
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 57.925.025	Euro 51.551.599	Euro 39.665.626	Euro 44.685.197	Euro 46.156.360
<b>PERSONALE</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
202	203	203	202	<b>331 *</b>
<b>AMMINISTRATORI</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
5	5	5	5	5

\* a seguito della fusione per incorporazione delle società *Acea Ambiente S.r.l. ed Acea Power S.r.l. avvenuta nel corso del 2016.*

- **ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l. C. F. e P.IVA 08547890015.** La Società è stata costituita, con decorrenza dal 12/11/2002 e termine al 31/12/2020 e si occupa di produzione di servizi di interesse generale e, in particolare, della gestione completa dell'attività di vendita di gas naturale.

Le attività svolte in particolare sono relative a:

- Vendita gas metano a utenze civili, small business ed industriali;
- Servizi energia per condomini e grandi utenze private e pubbliche centralizzate in gestione calore;
- Vendita energia elettrica a utenze civili e small business;
- Consulenza in materia energetica a clienti industriali e della grande distribuzione (CPE).

I suddetti servizi vengono svolti dalla Società anche per gli stessi Enti soci della Società stessa.

Il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) è pari ad Euro 2.173.500,00.

Il Comune di None detiene in A.P.E srl, in forza di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto e la Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria, quote pari all' **1,1180%**.

Dai dati estratti dai bilanci della Società A.P.E. srl reperibili sul Sito della medesima, per il quinquennio 2011 – 2015 risulta quanto segue.

<b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
+Euro 1.136.703	+ Euro 1.202.105	+ Euro 1.236.833	+ Euro 1.284.625	+ Euro 1.330.984
<b>INDEBITAMENTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 18.287.309	Euro 24.390.143	Euro 33.981.630	Euro 28.614.694	Euro 28.301.163
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 4.162.501	Euro 4.285.101	Euro 4.394.933	Euro 4.512.309	Euro 4.676.043
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 51.266.988	Euro 67.072.763	Euro 75.671.849	Euro 62.606.062	Euro 62.697.771
<b>PERSONALE</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
7	8	9	10	10
<b>AMMINISTRATORI</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1	1	1	1	1

**ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali S.R.L. C. F. e P.IVA 10381250017.** La Società è stata costituita, con decorrenza dal 27/9/2010 e termine al 31/12/2030, per la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti pubblici soci in funzione della loro attività.

Le attività svolte in particolare sono relative a:

- Servizio di gestione calore degli immobili comunali;
- Servizio di gestione delle attività di accertamento e di riscossione dei tributi locali;
- Servizio di pulizia degli uffici e dei locali comunali;
- Servizio di gestione del verde ed arredo urbano;
- Servizio di portierato, custodia e vigilanza anche armata, relativa al patrimonio immobiliare comunale;
- Servizio di organizzazione di attività e iniziative volte alla promozione ed alla valorizzazione delle risorse culturali ed economiche del territorio di riferimento;
- Servizi informatici comunali.

Il capitale sociale (interamente sottoscritto e versato) è pari ad Euro 100.000,00.

Il Comune di None detiene in A.S.S.T. srl, in forza di apposita Deliberazione del Consiglio Comunale che ha approvato lo Statuto e la Convenzione istitutiva e la conseguente partecipazione azionaria, quote pari all'**1,1180%**.

Dai dati estratti dai bilanci della Società A.S.S.T. srl reperibili sul Sito della medesima, per il quinquennio 2011 – 2015, risulta quanto segue.

<b>UTILE O PERDITA D'ESERCIZIO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
+Euro 5.170	+ Euro 5.955	+ Euro 5.335	+ Euro 5.784	+ Euro 6.654
<b>INDEBITAMENTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 2.878.605	Euro 2.486.268	Euro 2.983.640	Euro 2.125.381	Euro 2.965.774
<b>PATRIMONIO NETTO</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 209.201	Euro 215.156	Euro 220.490	Euro 226.275	Euro 232.928
<b>VALORE DELLA PRODUZIONE</b>				
<b>2011</b>	<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>
Euro 2.607.151	Euro 2.687.536	Euro 2.704.858	Euro 2.163.369	Euro 2.208.917
<b>PERSONALE</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
6	6	6	5	5
<b>AMMINISTRATORI</b>				
<b>2012</b>	<b>2013</b>	<b>2014</b>	<b>2015</b>	<b>2016</b>
1	1	1	1	1

Si fa presente che SMAT, Gestore di servizio pubblico essenziale, nel rispetto della legge, conduce una gestione unitaria conseguendo un'ottimizzazione in termini di efficacia ed efficienza.

**CONCLUSIONE** : Dai dati sopra illustrati, risultano rispettati i presupposti ed i requisiti prescritti dalla legge, non incorrendo nei casi di cui agli articoli 4 e 20 del TUSP; ciò consente il mantenimento delle partecipazioni societarie del Comune sopra descritte.

La società **SMAT** ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale oltre a alla produzione di beni e servizi strettamente necessarie per il perseguimento delle proprie finalità istituzionali (art. 4, comma 1); ha un numero consistente di personale dipendente e un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); nel triennio precedente (2013/2015) il valore della produzione (uguale al fatturato incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate) è superiore a 500.000 euro.

La società **ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE S.P.A.** ha ad oggetto la gestione di servizi pubblici locali il cui concetto risulta equivalente a quello di cui alla nozione comunitaria di servizio di interesse generale (art. 4, comma 2, lettera a); In particolare:

- gestione del servizio idrico integrato (approvvigionamento e distribuzione dell'acqua; progettazione, costruzione e gestione di sistemi di raccolta e convogliamento di acque reflue e di impianti di depurazione);
- progettazione e realizzazione d'impianti e gestione di servizi, relativamente ad ogni forma di raccolta, trasporto, smaltimento, riduzione, riutilizzo e recupero dei rifiuti

La Società ha un numero consistente di personale dipendente e un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); non svolge attività analoghe o

similari a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); nel triennio precedente (2013/2015) il valore della produzione (uguale al fatturato incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate) è superiore a 500.000 euro. Gestione di servizi pubblici locali,

La Società **ACEA PINEROLESE ENERGIA s.r.l.** si occupa di produzione di servizi di interesse generale e, in particolare, della gestione completa dell'attività di vendita di gas naturale. Valgono per essa le stesse considerazioni di cui si è fatto cenno per la Soc. A.P.I. spa in applicazione analogica dell'art. 4, comma 2, lettera a; inoltre la Società ha un numero consistente di personale dipendente e un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); nel triennio precedente (2013/2015) il valore della produzione (uguale al fatturato incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate) è superiore a 500.000 euro.

Per quanto riguarda la **ASST Acea Servizi Strumentali Territoriali S.R.L.** la stessa ha come finalità la produzione di beni e servizi strumentali all'attività degli Enti pubblici soci in funzione della loro attività, in particolare servizio gestione calore degli immobili comunali. Rientra pertanto nella fattispecie prevista dall'art. 4 comma 2, lettera d). Inoltre la Società ha un numero consistente di personale dipendente e un numero di amministratori non superiore a quello dei dipendenti (art. 20, comma 2, lettera b); non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, comma 2, lettera c); nel triennio precedente (2013/2015) il valore della produzione (uguale al fatturato incrementato delle giacenze della produzione di esercizio e diminuito del valore delle giacenze delle produzioni passate) è superiore a 500.000 euro.

In considerazione di quanto sopra illustrato, l'Amministrazione conferma l'intenzione di mantenere la partecipazione, seppur minoritaria nelle Società sopra indicate. Infatti i servizi pubblici gestiti dalle medesime rispondono a precisi compiti istituzionali del Comune; né è ipotizzabile, essenzialmente per ragioni di efficienza ed economicità, che tali servizi possano essere gestiti ed erogati direttamente dall'Ente medesimo.

Il Comune di NONE partecipa inoltre in:

- **Consorzio ACEA** costituito in data 28.11.2003 (per effetto della trasformazione per scissione del ramo aziendale, così definita, ai sensi della l. 28 dicembre 2001, n. 448, art. 35, nonché della l. R. Piemonte 24 ottobre 2002, n.24, art. 20) , di cui detiene n. 1 quota pari all'1%, **consorzio obbligatorio di bacino**, previsto dalla legge regionale 24/2002 e costituito ai sensi del decreto legislativo 267/2000, che esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento, avente durata ventennale a decorrere dal 21.12.1996. Il Consorzio partecipa in TRM S.p.A. Società Trattamento Rifiuti Metropolitan, la cui partecipazione, peraltro minima, è di fatto resa obbligatoria al fine di conferire i rifiuti al termovalorizzatore, avente ad oggetto:

*Gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, per recupero, trattamento, smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto nonché attività di recupero energetico, connessa allo smaltimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica.*

Dai dati estratti dai bilanci del CONSORZIO ACEA reperibili sul Sito del medesimo, per il quinquennio 2011 – 2015 risulta quanto segue.

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
2011	2012	2013	2014	2015
+ Euro 577.457,45	+ Euro 641.218,09	+ Euro 24.441,35	+ Euro 29.908,00	+Euro 154.923,00

Sebbene la dotazione teorica del Consorzio ACEA preveda la presenza di n. 4 Dipendenti (Cat. C – D) da assegnare ai Servizi relativi alle funzioni generali di amministrazione, di gestione e di controllo servizio - segreteria generale, personale e organizzazione, alle funzioni riguardanti la gestione del territorio e dell'ambiente servizio – altri servizi relativi al territorio ed all'ambiente e alle funzioni riguardanti il catasto servizio – decentramento funzioni catastali, alla data attuale il Consorzio ACEA non ha personale in servizio. I servizi tecnico/amministrativi sono svolti con personale che attualmente opera presso il consorzio ai sensi dell'art. 30 del D.Lgs. 10.09.2003 n. 276 (in pianta organica della soc. ACEA Ambiente Srl): n. 1 dipendente quale responsabile di servizio n. 2 dipendenti, (n. 1 figura amministrativa e n. 1 figura tecnica).

Si fa presente che il Consorzio ACEA, **consorzio obbligatorio di bacino**, esercita le funzioni di governo e coordinamento dell'organizzazione dei servizi di Bacino per assicurare la gestione unitaria dei rifiuti urbani nella fase di raccolta, avvio a recupero e smaltimento.

- **Consorzio Socio – Assistenziale CISA 12**, costituito in data 24.6.1998, per la gestione di tutti i servizi a rilevanza socio assistenziale consistenti in:

- gestione del servizio socio assistenziale nel quale viene organizzato l'esercizio delle funzioni trasferite agli Enti locali dal D.P.R. 24.07.1977 n. 616;
- svolgimento delle attività che obbligatoriamente sono gestite in forma associata nonché le funzioni delegate e sub delegate dalla Regione e, previa apposita convenzione, dalla Provincia;
- ogni altra funzione socio - assistenziale attribuita o trasferita agli Enti Locali con Legge dello Stato, avente durata fino al 31 dicembre 2022.

Dai dati estratti dai bilanci del CISA 12 reperibili sul Sito del medesimo, per il quinquennio 2011 – 2015 risulta quanto segue.

#### **CONSORZIO SOCIO – ASSISTENZIALE C.I.S.A. 12**

RISULTATO DI AMMINISTRAZIONE				
2011	2012	2013	2014	2015
+ Euro 330.000,00	+ Euro 316.000,00	+ Euro 310.000,00	+Euro 290.000,00	+Euro 4.848.932,32

La partecipazione ai Consorzi di cui sopra, “*forme associative*” previste al Capo V del Titolo II del d.lgs. 267/2000 (TUEL), che gestiscono servizi essenziali, non è soggetta alle disposizioni di cui al Testo Unico delle Società Partecipate e quindi non è oggetto del presente Piano.

Tuttavia si ritiene di citarli nel presente documento anche in considerazione del fatto che il Consorzio ACEA partecipa nella Società Trattamento Rifiuti Metropolitan TRM S.p.A., di cui si dirà in appresso, nonché in ATO – R (Consorzio "Associazione d'Ambito Torinese per il governo dei rifiuti", AMBITO TERRITORIALE OTTIMALE partecipazione pari al 10,63%).

## **7. ANALISI DELLE PARTECIPAZIONI INDIRETTE**

**SMAT Società Metropolitana Acque Torino s.p.a.** partecipa nelle seguenti società :

- **RISORSE IDRICHE s.p.a.** (partecipazione SMAT 91,62% - Comune di None 0,00014%). La Società opera prevalentemente nel settore engineering relativo al Servizio Idrico Integrato ed ha ricevuto in conferimento dalla Capogruppo, con effetti dal 1° gennaio 2005, il ramo d'azienda relativo ai servizi di progettazione nello specifico intendimento di massimizzare la sistematicità, la qualità, l'efficienza organizzativa, la flessibilità e la standardizzazione progettuale dello sviluppo tecnologico del SII con particolare riferimento all'infrastrutturazione idrica territoriale connessa al Piano d'Ambito.

- AIDA AMBIENTE s.r.l. (partecipazione SMAT 51% - Comune di None 0,00008%). La Società, in quanto operante in modo sistematico e unitario nell'ambito di gruppo con la Controllante e pertanto soggetta alla direzione e coordinamento di quest'ultima ai sensi degli artt. 2359 e 2497 c.c., ha per oggetto la gestione di segmenti del ciclo idrico integrato gestito dalla Capogruppo quale Gestore Unico d'Ambito, nonché la gestione di rifiuti liquidi quali definiti dalle vigenti norme.
- Società ACQUE POTABILI s.p.a. (partecipazione SMAT 44,92% - Comune di None 0,00005%). La Società ha per oggetto lo svolgimento diretto o indiretto delle seguenti attività: derivare, produrre e trattare acque potabili ed altre acque per condurle e distribuirle ad uso domestico, pubblico ed industriale; assumere, in proprio o per conto terzi, pubblici e privati, lo studio, la progettazione, la costruzione, l'acquisto e l'esercizio di acquedotti, di opere di risanamento e trattamento inerenti depuratori, fognature, impianti di raccolta, trasporto, trattamento e smaltimento; riciclaggio di rifiuti solidi urbani e/o speciali, impianti idroelettrici e simili, attività irrigue e agricole, svolto singolarmente o nell'ambito di gestione di ciclo idrico integrato, il trasporto di cose in conto terzi, e ogni altra attività strumentale connessa o conseguente ai servizi di utilità generale dianzi indicati, siano essi pubblici o in libero mercato, ed in genere di pubblici servizi. La Società potrà altresì acquistare, costruire, amministrare, vendere, locare immobili in genere contrarre leasing immobiliari e mobiliari.
- SCA s.r.l.: in merito alla Società Canavesana Acque, la cui partecipazione fino al 31.12.2014 era per SMAT 51% - Comune di None 0,00008%, la medesima risulta posta in liquidazione dal 4.1.2016; la procedura di liquidazione si è conclusa nel mese di dicembre 2016 e la medesima società risulta liquidata e cancellata dal Registro Imprese il 28/12/2016 con il trasferimento del patrimonio aziendale e delle risorse umane alla SMAT, Società Capogruppo, già in possesso del 100%.
- S.I.I. S.p.A. (partecipazione SMAT 19,99%) Società che con la partecipazione di SMAT produce servizio di interesse generale anche con la realizzazione e gestione reti per il servizio idrico integrato, partecipata indirettamente dal Comune (0,000025%).

Oltre a partecipazioni di minima entità nelle seguenti società:

- Enviroment Park SPA - partecipata direttamente da SMAT per la quota del 4,92%;
- APS spa - partecipata direttamente da SMAT per la quota del 9,83%;
- GALATEA scarl - partecipata direttamente da SMAT per la quota dello 0,50%;

**CONSORZIO ACEA PINEROLESE** partecipa, con una quota pari allo 0,12945%, nella seguente Società:

- TRM S.p.A. Società Trattamento Rifiuti Metropolitani avente ad oggetto la "Gestione ed esercizio di impianti a tecnologia complessa ed altre dotazioni patrimoniali e del connesso servizio, per recupero, trattamento, smaltimento, anche a mezzo di incenerimento con termovalorizzazione, di qualunque genere di rifiuto nonché attività di recupero energetico, connessa allo smaltimento, con conseguente produzione e vendita di calore ed energia elettrica".

**ACEA PINEROLESE INDUSTRIALE** s.p.a. partecipa nelle seguenti società:

- DISTRIBUZIONE GAS NATURALE s.r.l. (partecipazione A.P.I. 100% - Comune di None 1,12%), avente ad oggetto la gestione delle reti di distribuzione del gas tramite e con l'obiettivo primario di incrementare l'efficienza del servizio inerente la distribuzione di gas metano con una conseguente razionalizzazione dei costi a beneficio del socio;
- Nel corso dell'esercizio, la società Acea Pinerolese Industriale S.p.A. ha proceduto alla fusione per incorporazione delle società Acea Ambiente S.r.l. ed Acea Power S.r.l. (entrambi a Socio Unico), di cui deteneva la totalità del capitale sociale, con atto notarile del 24 novembre 2016 Rep. 10855, registrato presso la C.C.I.A.A. di Torino in data 1° dicembre 2016.

- AMIAT V. s.p.a. (partecipazione A.P.I. 6,94% - Comune di None 0,0776%) Azienda Multiservizi Igiene Ambientale Torino.

**ACEA PINEROLESE ENERGIA** s.r.l. partecipa nelle seguenti società:

- APE RINNOVABILI s.r.l. (partecipazione A.P.E.100% consolidata - Comune di None 1,12%);
- E-GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E.35,00% - Comune di None 0,39%);
- ENERGIA AMBIENTE SERVIZI s.r.l.(partecipazione A.P.E.33,35% - Comune di None 0,37%);
- ECOAL ENERGIA E GAS s.r.l. (partecipazione A.P.E. 40% - Comune di None 0,447%).

## **8. CONSIDERAZIONI FINALI**

Il Comune di NONE conferma che non ricorrono i presupposti per l'eliminazione delle società a cui partecipa direttamente, né per l'aggregazione delle medesime né per la vendita di quote societarie, peraltro di limitatissima entità.

Ciò anche tenuto conto del fatto che l'Ente, peraltro di modeste dimensioni, ha scelto di partecipare nelle società rilevate con lo scopo di raggiungere compiti istituzionali e comunque garantire servizi di interesse pubblico, in considerazione della difficoltà di gestirli direttamente e singolarmente e dell'opportunità che l'affidamento alla società può dare in termini di garanzia, di efficacia ed efficienza.

In considerazione dunque dei motivi per cui l'Ente partecipa nelle Società indicate nonché dell'effettivo potere esercitato dall'Amministrazione all'interno delle stesse, si è ritenuto che non ricorressero i presupposti né per l'eliminazione di società, né per l'aggregazione delle medesime né per la vendita di quote societarie. Infatti, fra le partecipate, non si evidenziano casi di società con oggetto analogo o simile né composte da soli amministratori o nelle quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti. Infatti, le società partecipate hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali e comunque garantiscono servizi di interesse pubblico. Fra le partecipate non si evidenziano casi di società con oggetto analogo o simile né vi sono società composte da soli amministratori o nelle quali gli amministratori sono in numero superiore a quello dei dipendenti.

In concreto non è ipotizzabile neanche l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali. Inoltre stante la modesta entità delle quote societarie detenute non si ipotizza la vendita o il recesso dalle società, anche in considerazione della circostanza che tutte risultano indispensabili.

I dati economico – finanziari rilevati in sintesi danno infine conto della situazione delle società che, ad un'analisi obiettiva, risulta in condizioni positive e non prefigura alcuna problematica anche in prospettiva per l'Ente.

Non si è ipotizzata neanche l'aggregazione delle società che svolgono servizi pubblici locali né la vendita di quote (per l'estrema modestia del loro valore) o il recesso dalle società, anche in considerazione della circostanza che tutte risultano indispensabili.

In considerazione del fatto che le società partecipate dall'Ente, peraltro di ridotte dimensioni, hanno come scopo il raggiungimento di compiti istituzionali o e comunque garantiscono servizi di interesse pubblico, e ciò nell'ottica di finalità di efficienza ed efficacia, non sono state evidenziate partecipazioni dirette per le quali ricorrano estremi per la loro liquidazione, fusione e conseguente internalizzazione dei servizi.

Per quanto questo piccolo Ente possa incidere minimamente sulle scelte, tuttavia ciò che dovrà essere comunque sostenuto è l'impegno costante a ridurre le spese di produzione e le spese generali di

funzionamento attraverso la ricerca di una maggiore economicità, efficienza ed efficacia dei servizi forniti.

Nella presente relazione sono descritte ed analizzate le partecipazioni societarie più importanti che continueranno ad essere monitorate. La descrizione economica si realizza nel piano attraverso l'analisi dei principali indicatori tratti dai bilanci consuntivi e la valutazione delle prospettive di crescita aziendale.

Anche per le Società partecipate indirettamente, che forniscono servizi di supporto e strumentali alla SMAT, si ritiene non ricorrano gli estremi per ipotizzare una loro soppressione o aggregazione: esse infatti sono nate dall'esigenza di tenere appunto separate le attività strumentali in relazione al servizio pubblico locale fornito, anche nel rispetto del principio di tutela della concorrenza. Infatti, i servizi pubblici gestiti dalle Società partecipate - controllate e collegate - a SMAT medesima, rispondono a precisi compiti istituzionali del Comune; e per le ragioni di efficienza ed economicità prima esposte, tali servizi non potranno essere garantiti direttamente dall'Ente medesimo.

Nel recente passato si è registrato un processo di riorganizzazione che ha coinvolto la Società Acque Potabili; si è realizzata la cessione del "**Ramo ATO 3 Torinese**" in favore della SMAT. L'operazione ha riguardato la cessione del ramo d'azienda costituito dalle gestioni effettuate da SAP nell'ATO 3 Torinese, dal personale diretto e indiretto e dalle relative attività e passività. Le operazioni di trasferimento hanno perseguito lo scopo di consentire la riorganizzazione delle attività sino ad oggi gestite da Acque Potabili, tramite l'integrazione con le attività gestite dai propri soci di riferimento e si collocano in continuità con il percorso che ha portato al *delisting* della Società dal mercato Telematico Azionario gestito da Borsa Italiana S.p.A.

Nel corso dell'esercizio 2016, la società ACEA Pinerolese Industriale S.p.A. ha proceduto alla fusione per incorporazione delle società Acea Ambiente S.r.l. ed Acea Power S.r.l. (entrambi a Socio Unico), di cui deteneva la totalità del capitale sociale (atto notarile del 24 novembre 2016 Rep. 10855, registrato presso la C.C.I.A.A. di Torino in data 1° dicembre 2016).